

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE
ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI**
ai sensi degli artt. 12 comma 1 lettera p) e 29 comma 1 lettera h) del D.lgs 28/6/2005 n. 139

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

Art. 2 – MISURA DELLA QUOTA

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti e le modalità di riscossione ed i termini di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 D. Lgs n. 139/2005 lettera p.

Art. 3 – MODALITA' DI RISCOSSIONE

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale sono rimosse in unica soluzione, utilizzando esclusivamente il nodo dei pagamenti PAGO PA, seguendo le modalità indicate nell'avviso di pagamento recapitato agli iscritti via email e PEC.

E' possibile versare la quota anche attraverso lo Sportello WebPA, presente sul sito dell'Ordine, entrando nella sezione "Avviso da pagare predeterminato", digitando il Codice Avviso di 18 cifre apposto in calce sull'avviso di pagamento e seguendo la procedura per il versamento.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di iscrizione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data in cui perviene tale richiesta.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della contribuzione annuale. Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della quota anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Per gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento, la quota annuale sarà dovuta sulla base del periodo in cui detto trasferimento verrà deliberato.

Gli effetti del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine di destinazione.

La quota dovuta al Consiglio Nazione è dovuta una sola volta dall'Ordine che ha eseguito la riscossione. In considerazione dei contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale entro le date del 15 Maggio e del 15 Luglio di ogni anno, i pagamenti dovranno essere eseguiti entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza prevista dalla delibera consiliare prevista all'art. 2, la Segreteria provvederà a sollecitare a mezzo PEC gli iscritti morosi che potranno regolarizzare la propria posizione senza addebiti ulteriori entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito.

In caso di protratto inadempimento anche dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, gli iscritti saranno invitati con PEC a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 15 giorni. L'iscritto, a seguito di tale invito sarà tenuto a versare, oltre alla quota dovuta, una somma pari ad € 10,00 (euro dieci/00), a titolo di rimborso forfettario oneri e spese di segreteria.

Art. 4 - MOROSITA' E NORME DISCIPLINARI

Scaduto il termine di cui all'art. 3, il Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, dichiara la morosità degli iscritti inadempienti e trasmette i nominativi degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, il quale procederà ad aprire nei confronti degli stessi l'istruttoria del Procedimento Disciplinare, così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. N. 139/2005 (artt. 49-57) e dall' art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sentito l'iscritto secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per la funzione disciplinare territoriale, esperite le formalità previste e accertato il mancato pagamento della quota annuale, il Consiglio di Disciplina delibera l'apertura del procedimento disciplinare per morosità, che prevede la sanzione della sospensione fino a che l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute.

Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia ancora ottemperato, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del provvedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irrepreensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

Art. 5 - NORME FINALI

Il Tesoriere informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

La mancata ricezione della sopraindicata informazione non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento della quota alle scadenze sopra fissate, che dovrà essere in ogni caso corrisposta nei termini stabiliti, come previsto dall'art. 1).

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o indicazioni del Consiglio Nazionale, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento di riscossione è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 27 maggio 2021 ed entrerà in vigore il 01/01/2022, previa pubblicazione sul sito web dell'Ordine.